



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «G.GALILEI»

Via della Concordia, 92 – 61100-PESARO - cod.fiscale **80006730412**

tel.0721/283030 fax 0721/450756

e-mail: psic828007@istruzione.it - pec: psic828007@pec.istruzione.it

web: www.icsgalilei.edu.it



Allegato 2

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO INTERESSATO

OGGETTO: Divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in ambienti lavorativi.

L'art. 15, comma 1 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 prevede che “*nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi [...] è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*”, compreso inizio turno.

Al comma 4, dello stesso articolo troviamo invece: “*Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 516,46 a, a euro 2.582,28*”.

La Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome, con il Provvedimento del 16 marzo 2006, ha individuato le attività lavorative per le quali è fatto divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Nell'Allegato 1 del Provvedimento, tra le altre attività indicate, sono presenti:

- 1) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 2) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
 - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E,.....

Poiché tali attività coinvolgono l'Istituzione scolastica, si fa presente che:

1. è dovere del Dirigente Scolastico, al fine di vigilare sull'attuazione dei predetti obblighi previsti dalla Legge n. 125/2001, interpellare il medico competente, addetto al Servizio di Sorveglianza Sanitaria, ovvero i medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza sul territorio delle aziende sanitarie locali, affinchè esegano i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro.
2. nei casi e nelle condizioni previste dall'ordinamento, le visite preventive, periodiche e quelle per il cambio di mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza, secondo quanto previsto dall'art.41 del D.Lgs 09/04/2008 n.81.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Bruna Mencarelli)**

Per ritiro copia

Data _____

firma _____